



**DIPARTIMENTO RISORSE**

*Servizio Gestione Beni mobili, Servizi e Acquisti*

**Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila**

**VERBALE DI GARA N. 1**

Gara aperta per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. CIG: 84239997E2**

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di settembre, alle ore 12:40, si è riunito il seggio di gara per l'avvio della seduta pubblica da gestire con la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet <https://giuntaregioneabruzzo.trasparenza.com>, finalizzata all'esame delle offerte pervenute per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; seggio nominato con nota prot. n. RA281675/20 del 28/09/2020 e così costituito:

- Dott.ssa Barbara Mascioletti in qualità di R.U.P. e Presidente del seggio di gara;
- Ing. Paola Stornelli in qualità di componente;
- Dott.ssa Livia Di Fiore in qualità di componente.

E' presente la sig.ra Ciocca Romina in rappresentanza della società Poste Italiane, giusta delega trasmessa via pec all'indirizzo [dpb004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpb004@pec.regione.abruzzo.it) custodita agli atti.

La dott.ssa Barbara Mascioletti, presidente e R.U.P., apre la seduta e, alla presenza della rappresentante di Poste Italiane e delle due componenti del seggio richiama brevemente i contenuti del bando, dando atto che:

- con Determinazione DPB004/175 del 04.09.2020 la Dirigente del Servizio Gare e Contratti, dott.ssa Roberta Rizzone ha stabilito di espletare la suddetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2;
- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 04/09/2020 e pubblicato sulla G.U.U.E. nr.2020/S 175 del 09/09/2020, inoltre è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. nr.106 dell'11/09/2020, nonché, alla stessa data, sul B.U.R.A. nr.135 Speciale;
- il bando è stato altresì pubblicato sul sito <https://www.regione.abruzzo.it/informazioni-singole-procedure> della Giunta Regionale d'Abruzzo, sul sito <https://giuntaregioneabruzzo.trasparenza.com> della piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, sul sito dell'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto su nr.2 quotidiani a diffusione locale e su nr.2 quotidiani a diffusione nazionale;
- il termine di presentazione delle offerte in via telematica è scaduto il giorno 28/09/2020 alle ore 12:00 ed entro detto termine è pervenuta sulla piattaforma telematica solo l'offerta della società Poste Italiane;

Il seggio di gara, a questo punto, con l'ausilio dell'Ing. Paola Stornelli per la gestione della piattaforma telematica, procede con l'apertura della busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa presentata da Poste Italiane e all'esame della documentazione ivi contenuta verificando la presenza della marca temporale e la validità della firma digitale, nonché la conformità, la regolarità e la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto disposto negli atti di gara.

Il seggio, completato l'esame della documentazione amministrativa, dà atto che la stessa è completa ma rileva che sono state dichiarate alcune fattispecie che potrebbero ricondurre alle cause di esclusione di cui all'art.80, c.5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che quindi meritano approfondimenti ai fini della definitiva ammissione della concorrente alla procedura di che trattasi.

La delegata del concorrente Poste Italiane SpA viene informata della prossima convocazione per la seduta pubblica di gara conclusiva delle operazioni amministrative relative alla busta A, che sarà svolta previa comunicazione all'indirizzo fornito di PEC.

Ciò detto alle ore 13:20 il seggio decide di sospendere la seduta che verrà riconvocata appena conclusa la fase di esame delle suddette fattispecie.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:


#### IL PRESIDENTE

Dott.ssa. Barbara Mascioletti



#### I MEMBRI:

Ing. Paola Stornelli    Dott.ssa Livia Di Fiore





**DIPARTIMENTO RISORSE**

*Servizio Gestione Beni mobili, Servizi e Acquisti*

**Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila**

**VERBALE DI GARA N. 2 – SEDUTA RISERVATA**

Gara aperta per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

---

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. CIG: 84239997E2**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di settembre, alle ore 09:30, si è riunito per l'avvio della seduta riservata a distanza finalizzata ad approfondire le specifiche dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) e c-ter) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal concorrente POSTE SpA relativamente alle situazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un grave illecito professionale il seggio di gara così costituito:

- Dott.ssa Barbara Mascioletti in qualità di R.U.P. e Presidente del seggio di gara;
- Ing. Paola Stornelli in qualità di componente;
- Dott.ssa Livia Di Fiore in qualità di componente.

A tal fine il seggio ricorre all'ausilio delle Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate in attuazione dell'art. 80, comma 13, D. lgs. n. 50/2016, nell'ultima revisione pubblicata sull'home page dell'ANAC e della relativa relazione illustrativa.

In relazione a tale quadro regolatorio si dà atto che l'Autorità ha chiarito che: «Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito».

Nel proseguo, per le motivazioni addotte e riportate nel presente verbale, si è fatto riferimento anche alla giurisprudenza e alla dottrina in materia di sanzioni ed illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 del Codice.



Il seggio, quindi, procede alla lettura della nota integrativa ex art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter del D.Lgs 50/2016 al fine di valutare se in essa vi siano rappresentate "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto" o "Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore".

L'esame delle dichiarazioni parte dai provvedimenti di risoluzione contrattuale riportati nella nota integrativa trasmessa da Poste SPA, che vengono valutati alla luce delle indicazioni di cui all'art. 2.2.1 "Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto" delle Linee Guida ANAC n. 6 e successivi aggiornamenti. Il seggio, quindi, provvede a valutare se i medesimi provvedimenti diano rilievo ad eventuali "comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale".

1. Per quanto attiene al provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dalla ABBANOVA SPA nei confronti del RTI Poste Italiane/Postel, il seggio di gara, preliminarmente, prende atto che dal certificato del Casellario delle imprese gestito da ANAC, acquisito a mezzo interrogazione della sezione AVCPASS, si rileva che la annotazione in calce riportata per il soggetto POSTE SpA non comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara.

Avverso la violazione segnalata e riportata per esteso quale annotazione del Casellario, risulta che POSTE SpA ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari sez II r.g 4404/2019.

Poiché secondo orientamento della giurisprudenza che ha portato alla modifica della norma da parte del "Decreto Semplificazioni" (d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12) "Anche in presenza di una risoluzione per inadempimento che si trovi sub iudice, alla stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione in discussione, valorizzando la clausola normativa di chiusura sulla possibilità di dimostrare comunque «con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità»" (cfr. CGARS, sez. giurisd., 30 aprile 2018, n. 252; Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299; Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500), il seggio prosegue l'esame della dichiarazione e rileva che:

- a. il provvedimento di risoluzione in danno a POSTE SpA riguarda un contratto avente ad oggetto "servizi di predelivery e delivery di fatture" che appare non direttamente sovrapponibile a quello oggetto della presente gara per "Servizi di notifica a mezzo atto giudiziario di atti tributari". Tale circostanza non determina, di per sé, l'esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 del Codice in quanto, il comportamento illecito desunto dalla dichiarazione, deve necessariamente incidere in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico, anche in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare, ovvero i servizi di notifica;
- b. Il RUP, chiamato ad analizzare in concreto l'incidenza del fatto esposto, non ritiene sufficientemente rilevante a che, il caso prospettato, vada a minare gravemente l'affidabilità del concorrente.

Alla base di tali considerazioni non può non assumere rilievo che "un eventuale inadempimento contrattuale, non assurge, per legge, al rango di significativa carenza prevista al comma c-ter del Codice poiché trattasi di una evidente semplificazione ai fini probatori che, anche in assenza e/o presenza di effetti tipizzati, non rileva la prova incontestabile che il pregresso inadempimento è stato "significativo", e dunque, nel caso in esame, non si ritiene del tutto evidente che il provvedimento in danno a POSTE, anche per la diversa tipologia delle attività oggetto di contestazione, possa oggettivamente concretizzare l'ipotesi del grave illecito professionale con successiva fase escludente del concorrente".



2. Per quanto attiene al provvedimento di risoluzione disposto da parte dell'Azienda Sanitaria Unica Regione Marche – ASVR Marche nei confronti di una RTI composta da Telecom (oggi Tim Spa) mandataria (quota 46,70%), HPE Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.a e Postel S.p.a. il seggio rileva, preliminarmente, che il contratto oggetto di risoluzione riguarda l'affidamento, nell'ambito di apposita Convenzione CONSIP, di "Servizi di Cloud computing", di natura totalmente diversa da quelli oggetto della presente procedura.

Considera, poi, che "secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale: «non può essere esclusa da una gara d'appalto un'impresa laddove la risoluzione contrattuale di un precedente contratto con una diversa amministrazione appaltante sia conseguente all'inadempimento imputabile ad altro operatore del raggruppamento temporaneo (Cons. Stato, V, 28 settembre 2015, n. 4512, 26 giugno 2015, n. 3241). In caso contrario il giudizio di affidabilità professionale dell'operatore economico riposerebbe irragionevolmente su fatti ad esso non ascrivibili» (Cons. Stato, 4 dicembre 2017, n. 5704)" (Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917).

Il seggio, rilevando, altresì, in questo caso, che Poste SpA ha avuto un ruolo marginale all'interno della compagine del Raggruppamento con una quota partecipativa pari al 3,90% e che le irregolarità contestate hanno riguardato i rapporti contrattuali con i subappaltatori della mandataria Telecom, valuta che il provvedimento non è idoneo a incidere in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione anche della specifica attività (presa in carico e notifica a mezzo atti giudiziari di atti tributari) che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare.

3. Con riferimento al provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante AMAG SPA nei confronti della RTI Poste Italiane/Postel, il seggio rileva preliminarmente:

- a. che la procedura per la quale la predetta RTI è stata esclusa ha ad oggetto "l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture e della corrispondenza commerciale", ovvero attività non direttamente sovrapponibile a quelle oggetto della presente procedura;
- b. che il RTI ha contestato con motivata istanza di revisione in autotutela e successivamente impugnato al Tar Piemonte il provvedimento di esclusione.

Il RUP, chiamato ad analizzare in concreto l'incidenza del fatto esposto, non ritiene sufficientemente rilevante a che, il caso prospettato, vada a minare gravemente l'affidabilità del concorrente.

Per le motivazioni sopra esposte il seggio valuta che il provvedimento non è idoneo a incidere in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione anche della specifica attività (presa in carico e notifica a mezzo atti giudiziari di atti tributari) che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare.

Per quanto attiene ai provvedimenti AGCOM rappresentati nella predetta nota integrativa, il seggio esamina i medesimi alla luce:

- delle indicazioni di cui al punto 2.2.3.1 delle Linee guida n. 6 dell'AGCOM in base alle quali "la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:
  1. i provvedimenti definitivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare";
- delle osservazioni presentate dall'AGCOM nella relazione illustrativa alla Revisione delle Linee guida n. 6, con le quali "ha espresso perplessità riguardo alla previsione della rilevanza ostensiva dei provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette, atteso che tale tipologia di violazione non appare configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica";
- della giurisprudenza in materia di sanzioni irrogate dall'AGCM (in particolare TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 15 gennaio 2018, n. 18; TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 2156, dalla quale si



può evincere che “rientrano tra le «altre sanzioni» previste dalla norma, e sono escludenti se non impugnate, o una volta passata in giudicato la sentenza che accerta la condotta anticoncorrenziale. Dopo un certo periodo, la riprovazione espressa dalla sanzione può essere bilanciata dalla buona condotta mantenuta dall'impresa sul mercato”.

4. L'esame da parte del seggio di gara del provvedimento n. 26900 notificato a Poste Italiane il 15.01.2018 dall'AGCOM porta a ritenere che esso non rappresenti situazione “idonea a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico” ai sensi del punto 2.2.3 delle sopracitate linee guida in quanto:
  - a. investe il settore di attività degli “invii multipli di corrispondenza ordinaria per clienti privati Business” e non quello dei servizi di notifica di atti giudiziari oggetto del presente affidamento;
  - b. la stessa AGCOM nel procedimento aperto da AGCOM nei confronti di POSTE SPA, i cui esiti sono stati oggetto di pubblicazione a mezzo “Bollettino Settimanale Anno XXIX - n. 10” Pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it) in data 11 marzo 2019, l'Organo procedente ha deliberato “a) che non sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo l'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287/90”;
5. Il provvedimento n. PS11563 dell'08.09.2020 notificato dall'AGCOM il 15.09.2020 avente ad oggetto una presunta “pratica commerciale scorretta” viene esaminato alla luce delle predette indicazioni ANAC, osservazioni AGCOM e giurisprudenza richiamata al fine di verificare se il medesimo possa appresentare una situazione “idonea a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico”.  
A tal fine il seggio rileva dal provvedimento che esso:
  - concerne le campagne pubblicitarie realizzate da Poste e descrive una condotta ritenuta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;
  - se da un lato prevede che “Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”, dall'altro non può essere considerato definitivo essendo ricorribile al TAR e avendo, inoltre, l'operatore economico anticipato che il medesimo “sarà oggetto di impugnativa”;

Tenuto conto:

- delle osservazioni con le quali l'AGCOM, nella relazione illustrativa alla Revisione delle Linee guida n. 6, “ha espresso perplessità riguardo alla previsione della rilevanza ostativa dei provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette, atteso che tale tipologia di violazione non appare configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica”;
- della non definitività del provvedimento PS11563 dell'08.09.2020;
- della circostanza che l'amministrazione regionale non può essere considerata consumatore medio avendo comunque stabilito all'interno nel capitolato d'onori e prestazionale che regolerà il servizio di recapito a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo specifici livelli minimi di servizio ed un sistema di indennizzi e di penali a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni affidate;
- della giurisprudenza in materia di “altre sanzioni”;

Il seggio di gara rileva che il medesimo provvedimento è idoneo a rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento da parte di una pubblica amministrazione.

Sulla base di quanto sopra evidenziato il seggio di gara dà atto che l'esame delle dichiarazioni rese da Poste Italiane SPA non ha evidenziato elementi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente o la sua affidabilità



nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento (presa in carico e notifica di atti giudiziari per conto della Regione Abruzzo).

La seduta si chiude alle ore 12:30.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa. Barbara Mascioletti

**I MEMBRI:**

Ing. Paola Stornelli

Dott.ssa Livia Di Fiore







**DIPARTIMENTO RISORSE**  
*Servizio Gestione Beni mobili, Servizi e Acquisti*  
**Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila**

### **VERBALE DI GARA N. 3**

Gara aperta per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

---

#### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. CIG: 84239997E2**

L'anno duemilaventi, addì uno del mese di ottobre, alle ore 09:20, si è riunito il seggio di gara per l'avvio della 2<sup>a</sup> seduta pubblica da gestire con la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet <https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com>, finalizzata al completamento dell'esame dell'unica offerta pervenuta per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; seggio nominato con nota prot. n. RA281675/20 del 28/09/2020 e così costituito:

- Dott.ssa Barbara Mascioletti in qualità di R.U.P. e Presidente del seggio di gara;
- Ing. Paola Stornelli in qualità di componente;
- Dott.ssa Livia Di Fiore in qualità di componente.

E' presente la sig.ra Ciocca Romina in rappresentanza della società Poste Italiane, giusta delega trasmessa via pec all'indirizzo [dpb004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpb004@pec.regione.abruzzo.it) custodita agli atti.

La dott.ssa Barbara Mascioletti, presidente e R.U.P., apre la seduta e, alla presenza della rappresentante di Poste Italiane e delle due componenti del seggio, richiamati per intero i propri precedenti verbali nr.1, relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 28/09/2020 e nr.2 relativo alla seduta riservata tenutasi a distanza in data 30/09/2020, comunica alla rappresentante di Poste Italiane che l'esame delle fattispecie di cui all'art.80, c.5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarate da Poste Italiane SPA non ha evidenziato elementi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente o la sua affidabilità nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento (presa in carico e notifica di atti giudiziari per conto della Regione Abruzzo).

Pertanto il seggio dichiara ammessa alle successive fasi di gara la concorrente Poste Italiane SPA.

Ciò detto alle ore 09:40 il seggio chiude la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

#### **IL PRESIDENTE**

#### **I MEMBRI:**

Dott.ssa. Barbara Mascioletti

Ing. Paola Stornelli

Dott.ssa Livia Di Fiore

